

Contratto di Assicurazione Perdite Pecuniarie

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Documento predisposto a cura di SECURE LEGAL TITLE LIMITED registrato in Inghilterra e Galles e autorizzato ad esercitare l'attività di distribuzione assicurativa da Financial Conduct Authority, Numero di registrazione: 575685

Prodotto: Successione Sicura

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e dei limiti. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

Perdite Pecuniarie



Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione consiste nella copertura delle perdite economiche derivanti all'Assicurato dalla Data di Decorrenza e fino alla scadenza per l'azione proposta da terzi lesi nei loro diritti di legittimari, che abbiano esperito con successo azione di riduzione nei confronti degli eredi e abbiano quindi acquisito nei confronti dell'Assicurato un diritto alla restituzione, in tutto o in parte, dell'Immobile di provenienza successoria.



Che cosa non è assicurato?

- ✘ L'erede non può essere mai considerato come l'Assicurato della copertura prestata dalla Polizza.
- ✘ L'inadempienza del mutuatario nei confronti del mutuante, il cui mutuo sia garantito dall'immobile oggetto della presente polizza.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia non è operante nell'ipotesi in cui alla Data di Decorrenza il Contraente e/o l'Assicurato siano a conoscenza di un'azione di riduzione nei confronti degli eredi intrapresa o minacciata. Resta inteso che tale esclusione non troverà applicazione nei confronti dell'Assicurato che sia un soggetto mutuante (una banca, istituto di credito o istituzione finanziaria).



Dove vale la copertura?

- ✓ La Polizza copre i rischi derivanti nei casi in cui la legge che regola la successione del de cuius sia quella italiana.
- ✓ La Polizza è operante in caso di Sinistri relativi a beni immobili ubicati in Italia.



Che obblighi ho?

Pagare il premio anticipatamente.

Comunicare per iscritto al Broker il verificarsi di ogni Sinistro o Circostanza entro 30 giorni dal momento nel quale ne sono venute a conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Pagamento unico e anticipato.

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005, il pagamento del premio eseguito in buona fede ad Aon S.p.A. o ad i suoi collaboratori, ha effetto liberatorio per il contraente e/o l'assicurato nei confronti di Underwriting Solutions – Agente Lloyd's e conseguentemente impegna l'Impresa di Assicurazione a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è sottoscritto per il periodo che intercorre dalla Data di Decorrenza e si risolve automaticamente dopo dieci anni dall'apertura della successione, ex art. 2652 punto 8) c.c.. senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la facoltà di disdire la polizza. Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 67 duodecies del D. Lgs. 206/05 il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto, ovvero dalla data di ricezione della proposta debitamente sottoscritta da parte degli Assicuratori

Assicurazione Perdite Pecuniarie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Secure Legal Title Limited
Product: Successione Sicura
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 1 Luglio 2019
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione consiste nella copertura delle Perdite Economiche derivanti all'Assicurato/ Beneficiario per l'azione proposta da Terzi lesi nei loro diritti di legittimari, che abbiano esperito con successo un'azione di riduzione nei confronti degli eredi e abbiano quindi acquisito nei confronti dell'Assicurato un diritto alla restituzione, in tutto o in parte, dell'Immobile di provenienza successoria.

L'Assicuratore terrà indenne:

1. L'Assicurato terzo acquirente del Bene di provenienza successoria contro il rischio concernente l'obbligo di restituzione del Bene a un Legittimario, pregiudicato nei suoi diritti;

e/o

2. Il Locatario/utilizzatore titolare di un Contratto di Leasing avente ad oggetto il/gli Immobili di provenienza donativa;

e/o

3. Il titolare del diritto reale di garanzia, con esclusione delle sole ipoteche giudiziali, su uno o più dei beni Immobili di provenienza successoria, nel contratto definito anche soggetto mutuante

Avvertenza: Gli eredi dei beni di provenienza successoria non possono essere mai considerati come diretti Beneficiari della copertura prestata dalla Polizza.

Avvertenza: La Polizza copre i rischi derivanti nei casi in cui la legge che regola la successione sia quella italiana.

Avvertenza: il Contratto di assicurazione non prevede franchigie.

Principali delimitazioni negli articoli di polizza, cui si rimanda per maggior dettaglio:

10. Oggetto dell'assicurazione, 11. Somma Assicurata, 12. Limiti dell'indennizzo, 13. Inizio e termine dell'Assicurazione, 16. Esclusioni.

Si rinvia alle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi ai Limiti di indennizzo. In particolare, si rinvia agli artt. 11 e 12 delle condizioni di assicurazione.

Esempio numerico del meccanismo di funzionamento della somma assicurata:

Somma Assicurata	euro 500.000,00
Valore del patrimonio oggetto di successione (comprensivo dell'immobile)	euro 1.800.000,00
Legittima (1/3 del patrimonio del de cuius)	euro 600.000,00
Pregiudizio economico subito dall'Assicurato	euro 600.000,00
Indennizzo	euro 500.000,00

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

- * Le perdite economiche subite dagli eredi.
- * Avvertenze: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del c.c. per cui, se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'Assicuratore ha il diritto ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

**Ci sono limiti di copertura?**

La garanzia non è operante nell'ipotesi in cui al momento della stipula della polizza: il Contraente e/o l'Assicurato siano a conoscenza di un'azione di riduzione nei confronti degli eredi intrapresa o minacciata. Resta inteso che tale esclusione non troverà applicazione nei confronti dell'Assicurato che sia un soggetto mutuante (una banca, istituto di credito o istituzione finanziaria).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro: Entro 30 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza lo stesso deve fare denuncia scritta all'Assicuratore o al Broker di ogni Sinistro o Circostanza. Per il dettaglio e le modalità per la denuncia del sinistro, si fa riferimento all'art. 17 "Denuncia e gestione del sinistro".</p> <p>Assistenza diretta / in convenzione: Al broker Aon S.p.A. con sede legale in Via Andrea Ponti 8, 10 – 20121 Milano è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Assicurazione.</p> <p>Il Contraente e l'Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e dall'Assicurato/Beneficiario al Broker si intenderà come fatta all'Assicuratore e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore si intenderà come fatta dal Contraente e dall'Assicurato/Beneficiario stesso.</p> <p>Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi e l'Assicuratore riconosce che tale atto è liberatorio per il Contraente.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dello stesso articolo per quanto riguarda il diritto al pagamento delle rate di premio.</p> <p>Avvertenze: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del c.c. per cui, se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'Assicuratore ha il diritto ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>L'Assicuratore presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi dell'art. 1892 e 1893 c.c.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>L'impresa si impegna a pagare l'indennizzo a favore del legittimario per un importo pari alla somma necessaria per evitare l'obbligo della restituzione dell'Immobile di provenienza successoria</p> <p>Ovvero</p> <p>Se il legittimario leso pretenda la restituzione in natura dell'Immobile di provenienza successoria o la Somma Assicurata non è sufficiente a soddisfare le pretese del legittimario leso, l'Assicuratore avrà la facoltà di pagare l'Indennizzo all'Assicurato, per un importo pari alla lesione di legittima</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il premio dovuto dal Contraente è da intendersi unico ed anticipato (art. 2), non ripetibile da parte del Contraente ed è comprensivo di imposte e di oneri distributivi.</p> <p>Il pagamento del premio è effettuato in favore dell'intermediario che gestisce il contratto.</p> <p>Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico. <p>Il Contraente/Assicurato previa acquisizione del consenso espresso al collocamento del contratto a distanza è stato informato dei diritti e delle facoltà previste dall'art. 8 del reg. Isvap n. 34/2010 (scegliere le modalità tradizionali di ricezione e trasmissione della documentazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, ecc.).</p> <p>Intermediario assicurativo Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers società iscritta al registro degli intermediari assicurativi, sez. B n. B000117871 in data 12.03.2007. Il broker incaricato è espressamente autorizzato a compiere tutti gli atti di gestione del contratto in nome e per conto degli assicurati come indicato nell'articolo di polizza denominato "clausola broker" (art. 9).</p> <p>Per i dettagli relativi all'intermediario si veda quanto riportato nel Modello 7B reg. Isvap n. 5/2006.</p> <p>Il premio per la copertura assicurativa si intende lordo (comprensivo di imposte 21,25%, oneri vari, inclusi quelli distributivi) e deve essere corrisposto all'intermediario incaricato.</p> <p>La presentazione e commercializzazione del contratto a distanza non comporta per l'assicurato oneri aggiuntivi</p>
<p>Rimborso</p>	<p>È previsto il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 duodecies del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).</p> <p>Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Entro tale termine, il premio verrà restituito al netto delle tasse e imposte già pagate dall'Impresa.</p>

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

Durata	<p>Il contratto è sottoscritto per il periodo che intercorre dalla data di decorrenza e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza (quando si verifica uno dei casi sotto elencati) senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti:</p> <p>L'Assicurazione copre la Perdita Patrimoniale derivante dalla richiesta di restituzione dell'Immobile di provenienza successoria conseguente all'accoglimento dell'azione di riduzione, la cui domanda sia stata trascritta successivamente alla sottoscrizione della presente Polizza e entro dieci anni dall'apertura della successione, ex art. 2652 punto 8) c.c..</p> <p>Per l'Assicurato che sia il soggetto mutuante, la copertura assicurativa a suo favore cesserà al momento dell'estinzione del mutuo garantito dall'Immobile di provenienza successoria.</p> <p>Avvertenza: le garanzie contrattuali a favore dell'Assicurato/Beneficiario che sia il soggetto mutuante cessano al momento dell'estinzione del mutuo garantito da uno o più dei beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nel Modulo di proposta</p>
Sospensione	Non prevista

**Come posso disdire la polizza?**

Ripensamento dopo la stipulazione	È previsto il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 duodecies del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).
Risoluzione	Non prevista

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Possano essere Contraenti: il terzo acquirente dell'Immobile di provenienza successoria e/o il titolare del diritto reale di garanzia, con esclusione delle sole ipoteche giudiziali, sull'Immobile di provenienza successoria, nel contratto definito anche soggetto mutuante.

**Quali costi devo sostenere?**

Costi di intermediazione - 25%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dalla presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato/Beneficiario: la persona fisica o giuridica avente diritto alla prestazione assicurativa, e che può essere esclusivamente uno dei seguenti soggetti in relazione al proprio specifico interesse sul Bene di provenienza successoria:

- L'acquirente a titolo oneroso del diritto di proprietà del Bene di provenienza successoria (identificati secondo l'Art. 2659 c.c.) e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo;
e/o
- Il Soggetto mutuante.

Assicuratore: Lloyd's Insurance Company SA;

Assicurazione: la copertura assicurativa operante a favore degli Assicurati/Beneficiari.

Bene di provenienza successoria: la proprietà immobiliare che sia contestualmente

- Parte del patrimonio del de cuius ereditata da uno o più soggetti;
- Identificata ex Art. 2659 c.c.;
- Identificata nel Questionario;
- Acquistata dall'Assicurato;

Broker: Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers;

Circostanza: un'azione di riduzione nei confronti del/degli eredi, intrapresa o preannunciata;

Contraente: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con l'Assicuratore il contratto di Assicurazione in favore dell'Assicurato/Beneficiario.

Possono essere Contraenti: il Donatario, il proprietario, il terzo acquirente del Bene di provenienza successoria, nonché il Soggetto mutuante.

Data di Decorrenza: data in cui la Polizza ha effetto come indicato sul Modulo di Polizza.

Franchigia: importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita;

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore al verificarsi dell'evento descritto nell'Oggetto dell'assicurazione;

Modulo di Proposta: il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. È obbligo dell'Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Modulo di Polizza: il documento allegato alla presente Polizza che forma parte integrante del contratto.

Perdite Patrimoniali/Economiche: il pregiudizio economico, derivante dal sinistro, subito dall'Assicurato/Beneficiario che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose.

Parti: Assicuratore, il Contraente, l'Assicurato/Beneficiario.

Polizza: il documento che, unitamente al Modulo di Proposta e al Modulo di Polizza, prova l'Assicurazione.

Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione nei confronti del/degli eredi, la conseguente richiesta di restituzione dell'Immobile di provenienza successoria da parte del terzo, o suo avente causa, che li abbia acquistati dall'erede.

Soggetto mutuante: Soggetto mutuante concedente il mutuo garantito da ipoteca sul Bene di provenienza successoria.

Somma Assicurata: l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del presente Contratto, così come quantificata (o indicata) nel modulo di polizza.

Spese legali: l'importo da corrispondere ai legali e ai periti incaricati della difesa dell'Assicurato in caso di Sinistro.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIONE SICURA

DEFINIZIONI

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato/Beneficiario: la persona fisica o giuridica avente diritto alla prestazione assicurativa, e che può essere esclusivamente uno dei seguenti soggetti in relazione al proprio specifico interesse sul Bene di provenienza successoria:

- L'acquirente a titolo oneroso del diritto di proprietà del Bene di provenienza successoria e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo;
e/o
- Il Soggetto mutuante.

Assicuratore: Lloyd's Insurance Company SA.

Bene di provenienza successoria: la proprietà immobiliare che sia contestualmente:

- Parte del patrimonio del de cuius ereditata da uno o più soggetti;
- Identificata ex Art. 2659 c.c.;
- Identificata nel Questionario;
- Acquistata dall'Assicurato.

Broker: Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers.

Circostanza: un'azione di riduzione nei confronti del/degli eredi, intrapresa o preannunciata.

Contraente: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con l'Assicuratore il contratto di Assicurazione in favore dell'Assicurato/Beneficiario.

Possono essere Contraenti: il Donatario, il proprietario, il terzo acquirente del Bene di provenienza successoria, nonché il Soggetto mutuante.

Data di Decorrenza: data in cui la Polizza ha effetto come indicato sul Modulo di Polizza.

Franchigia: importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore al verificarsi del Sinistro.

Modulo di Proposta: il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto.

Modulo di Polizza: il documento allegato alla presente Polizza che riporta i dati del Contraente, il Periodo di assicurazione, la Somma Assicurata, il Premio ed eventuali dettagli della Polizza. Il Modulo di Polizza forma parte integrante del contratto

È obbligo dell'Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Modulo di Polizza forma parte integrante del contratto.

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose verificatasi per un'azione di riduzione riguardante l'Immobile di provenienza successoria.

Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: il verificarsi di un'azione di restituzione ex Artt. 561 e 563 c.c.

Soggetto mutuante: Soggetto mutuante concedente il mutuo garantito da ipoteca sul Bene di provenienza successoria.

Somma Assicurata: l'entità massima dell'obbligazione dell'Assicuratore in forza del presente contratto, fatto salvo quanto previsto per le Spese Legali.

Spese legali: l'importo da corrispondere ai legali e ai periti incaricati della difesa dell'Assicurato in caso di Sinistro.

SEZIONE PRIMA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicuratore presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della Polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento del premio.
Il premio è da intendersi unico e anticipato e non ripetibile da parte del Contraente.
Copia del pagamento deve essere inviata al Broker insieme al Questionario debitamente sottoscritto.

Art. 3 – Altre Assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicazione dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Tuttavia, in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Salvi gli Artt. 1892 e 1893 c.c. riguardanti la disciplina concernente Dichiarazioni inesatte e reticenze, l'Assicuratore dichiara che non saranno azionabili, a tutela della stessa, i rimedi prestati ex Art. 1898 c.c. (Aggravamento del Rischio), nel caso in cui si verifichi un cambiamento delle Circostanze in data successiva alla sottoscrizione della Polizza.

Art. 5 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante documento sottoscritto dalle parti.

Art. 6 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 – Foro Competente

La Polizza è regolata e sarà interpretata in base alle leggi della Repubblica italiana.
Ogni controversia tra Assicuratore e Assicurato e Contraente derivante da, relativa e/o connessa alla presente Assicurazione sarà sottoposta al tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione e in caso di successiva controversia giudiziaria è convenuto che il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie tra Assicuratore e Assicurato/Contraente in merito all'interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente Assicurazione è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha la sua residenza il Contraente o, in sua mancanza, l'Assicurato.

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 – Clausola Broker

Al broker Aon S.p.A. con sede legale in Via Andrea Ponti 8, 10 – 20121 Milano è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Assicurazione.

Il Contraente e l'Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta all'Assicuratore e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore si intenderà come fatta dal Contraente e dall'Assicurato stesso.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi e l'Assicuratore riconosce che tale atto è liberatorio per il Contraente.

SEZIONE SECONDA**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SUCCESSIONE SICURA****Art. 10 Oggetto dell'Assicurazione**

L'Assicurazione è prestata dalla Data di Decorrenza e fino alla scadenza per la copertura delle perdite economiche derivanti all'Assicurato per l'azione proposta da terzi lesi nei loro diritti di legittimari, che abbiano esperito con successo azione di riduzione nei confronti degli eredi e abbiano quindi acquisito nei confronti dell'Assicurato un diritto alla restituzione, in tutto o in parte, dell'Immobile di provenienza successoria.

Art. 11 Somma assicurata

La Somma assicurata è pari a quanto indicato nel Modulo di Polizza.

Art. 12 Limiti dell'Indennizzo

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Beneficiario per le Perdite Economiche conseguenti ad un Sinistro, pari alla minor somma tra:

- 1) La Somma assicurata risultante dal Modulo di Polizza;
- 2) L'effettivo pregiudizio economico derivante all'Assicurato/Beneficiario per l'accoglimento dell'azione di restituzione ex Artt. 561 e/o 563 c.c.

Le somme corrisposte a titolo di liquidazione di Sinistri ai sensi della presente Polizza andranno a ridurre la Somma assicurata risultante dal Modulo di Polizza. La somma residua resterà a disposizione nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori sinistri coperti dalla presente Polizza.

Art. 13 Inizio e termine dell'Assicurazione

L'Assicurazione copre la Perdita Patrimoniale derivante dalla richiesta di restituzione dell'Immobile di provenienza successoria conseguente all'accoglimento dell'azione di riduzione, la cui domanda sia stata trascritta successivamente alla sottoscrizione della presente Polizza e entro dieci anni dall'apertura della successione, ex art. 2652 punto 8) c.c.

Per l'Assicurato che sia il soggetto mutuante, la copertura assicurativa a suo favore cesserà al momento dell'estinzione del mutuo garantito dall'Immobile di provenienza successoria.

Art. 14 Aumento della Somma assicurata

Per tutta la durata della Polizza e purché non si sia verificato uno degli eventi di cui al successivo art. 16, il Contraente e/o l'Assicurato/Beneficiario può richiedere all'Assicuratore l'aumento della Somma Assicurata. L'Assicuratore, a sua discrezione, potrà acconsentire a questa richiesta e ha facoltà di richiedere un premio aggiuntivo al fine di conseguire l'aumento della Somma Assicurata.

Art. 15 Trasferibilità della Polizza

Per tutta la durata della Polizza, è data facoltà al Contraente di trasferire la titolarità contrattuale all'Assicurato. L'Assicuratore si impegna a darne atto con emissione di un'appendice di variazione previo pagamento di diritti nella misura di EUR 150,00.

Art. 16 Esclusioni

La garanzia non è operante nell'ipotesi in cui alla Data di Decorrenza il Contraente e/o l'Assicurato siano a conoscenza di un'azione di riduzione nei confronti degli eredi intrapresa o preannunciata. Resta inteso che tale esclusione non troverà applicazione nei confronti dell'Assicurato che sia un Soggetto mutuante (una banca, istituto di credito o istituzione finanziaria).

Art. 17 Denuncia e gestione del Sinistro

Il Contraente e/o l'Assicurato/Beneficiario devono comunicare per iscritto al Broker il verificarsi di ogni Sinistro o Circostanza entro 30 giorni dal momento nel quale ne sono venuti a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la copia di quanto ricevuto in relazione al Sinistro o Circostanza;
- il nome e il domicilio del richiedente;
- eventuale quantificazione della somma richiesta.

L'Assicurato/Beneficiario deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile ma comunque entro 30 giorni dalla loro ricezione le nuove notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro ricevuti e/o in suo possesso.

L'Assicurato/Beneficiario deve infine, a richiesta dell'Assicuratore, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro.

Ogni denuncia dovrà essere inviata esclusivamente al Broker. Qualsiasi denuncia inoltrata al Broker si intende come inoltrata all'Assicuratore.

Salvo il caso in cui il Soggetto mutuante sia esso stesso Contraente, all'Assicurato/Beneficiario che sia un Soggetto mutuante non sarà comunque opponibile alcuna eccezione per omessa denuncia del Contraente, ancorché risultino trascrizioni presso i pubblici registri immobiliari, e il menzionato Contraente abbia ricevuto notifica di domanda giudiziale o atto stragiudiziale di opposizione alla donazione e non abbia provveduto alla comunicazione entro il prescritto termine di 30 giorni.

L'Assicurato/Beneficiario, che non sia un soggetto mutuante, è obbligato ad optare per la soddisfazione del legittimario leso con una somma di denaro ai sensi dell'art. 563, comma 3, c.c.

Al riguardo, al verificarsi del sinistro, l'Assicuratore può decidere in via transattiva di interrompere la richiesta di restituzione del bene immobile donato, ex articolo 563 del codice civile, e di procedere, nell'interesse del Beneficiario, al pagamento dell'indennizzo a favore del legittimario che ne ha diritto, così come previsto dal terzo comma del citato articolo 563 del codice civile; ciò senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dei Beni di provenienza successoria.

In alternativa l'Assicuratore può decidere di attendere l'emanazione del provvedimento giudiziale che dispone legittimamente la restituzione dei Beni di provenienza successoria. In tal caso l'Assicuratore, entro i successivi 30 giorni, metterà a disposizione del legittimario avente diritto e nell'interesse di qualunque beneficiario, la somma necessaria per evitare l'obbligo della restituzione del bene così come consentito dal terzo comma dell'articolo 563 c.c., fermo restando il limite della somma assicurata come definita all'articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 18 Spese legali

L'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese legali ragionevolmente sostenute per resistere in giudizio alla Richiesta dei Terzi Legittimari lesi, entro il limite del 10% della Somma Assicurata, con un massimo di Euro 30.000. Tali spese dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dagli Assicuratori.

La somma sopra indicata verrà riconosciuta in aggiunta alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza.

Art. 19 Diritto di rivalsa

L'Assicuratore, dopo aver pagato l'indennizzo, si riserva il diritto di rivalersi nei confronti del Donatario o suoi eredi e di altri soggetti terzi eventualmente responsabili.

È fatta salva la surroga nelle ragioni creditorie del Soggetto Mutuante per l'ipotesi di cui al punto 2 dell'Art. 10.

Art. 20 Validità territoriale

La presente polizza vale per Sinistri relativi a beni immobili identificati nel Modulo di proposta e ubicati in Italia.

IL CONTRAENTE

DATA

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 C.C.** il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme che precedono:

- Art. 3 – Altre assicurazioni
- Art. 4 – Aggravamento del rischio
- Art. 13 – Inizio e termine dell'Assicurazione
- Art. 16 – Esclusioni
- Art. 17 – Denuncia e gestione del Sinistro
- Art. 19 – Diritto di rivalsa

IL CONTRAENTE

DATA

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA**ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore è indicata nel presente contratto.

Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

LMA3100

IL CONTRAENTE

DATA

Il presente documento è aggiornato alla data del 1 Luglio 2019